



**CONFERIMENTO CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUA TERMALE
N. 157 DENOMINATA "CORTE DEI FRATI"
in Comune di Pastrengo (VR)**

DISCIPLINARE

Riferimenti normativi:

*R.D. n.1443 del 29/07/1927
L.R. n.40 del 10/10/1989
D.G.R. n.994 del 17/06/2014
D.G.R. n.1827 del 06/10/2014*

ART. 1 - Oggetto

1. In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, sono avviate le procedure per l'assegnazione della concessione mineraria di acqua termale n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI", in comune di Pastrengo (VR) come individuata nell'appendice 1 al presente disciplinare.
2. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione esclusiva e all'utilizzo della risorsa mineraria e non comporta alcun diritto sulle proprietà ricadenti nell'area di concessione né su eventuali opere diverse dalle pertinenze minerarie come riportate nell'appendice 1 al presente disciplinare.
3. La Concessione in assegnazione è unica e indivisibile e, pertanto, non sono ammesse offerte parziali né alternative e comprende esclusivamente:
 - a. il prelievo della risorsa mineraria attraverso le attuali pertinenze descritte nelle schede dell'appendice 1 costituite, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 40/1989, dagli impianti fissi di captazione (pozzo, comprensivo dei filtri e delle camicie) e opere di adduzione (tubazione esterna a partire dalla flangia superiore sino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata);
 - b. la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie nell'ambito del perimetro di concessione;
 - c. ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle concessioni per lo sfruttamento della risorsa.
4. Non sono oggetto di Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.
5. La Concessione verrà rilasciata all'aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito alla efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all'effettiva coltivabilità del giacimento.

ART. 2 - Durata della concessione

1. La concessione sarà accordata al nuovo titolare per una durata di 21 anni a partire dalla data di conferimento.

ART. 3 - Canone annuo di concessione e canone d'uso delle pertinenze minerarie esistenti.

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone annuo anticipato di concessione come calcolato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 40/1989.
2. Oltre al canone di cui al precedente punto, ai sensi della lettera l) dell'art. 13 della L.R. n. 40/1989, il nuovo concessionario dovrà versare annualmente alla Regione il canone d'uso delle pertinenze preesistenti e funzionanti, se realizzate dal precedente e diverso concessionario, per l'importo pari al 5% del valore stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 40/1989 come riportato nell'appendice 1 al presente disciplinare, fino alla dismissione, sostituzione delle pertinenze ovvero fino alla manutenzione straordinaria delle stesse.

Appendice **A** al Decreto n. 15988 del 21/07/2026 pag.

ART. 4 - Soggetti titolati a presentare domanda

1. Possono formulare domanda di assegnazione della concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che dimostrino, attraverso i documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1989 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività mineraria, che non si trovino nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 – Requisiti di capacità tecnica ed economica

1. I requisiti di capacità tecnica sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione in rapporto al programma dei lavori e di utilizzo della concessione.
2. La capacità finanziaria ed economica deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale del programma lavori.
3. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Veneto del provvedimento di indizione della procedura per il conferimento della concessione mineraria di acqua termale di cui al presente disciplinare, i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare specifica domanda di assegnazione della concessione attraverso apposita istanza da trasmettere, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a:
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
2. Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.
3. Lo schema della domanda è disponibile sul sito della Regione del Veneto alla pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3> (An02.- Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale).
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Vincenzo Artico, Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della Regione del Veneto.
5. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici a mezzo e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it.
6. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
7. Si farà luogo all'esclusione dalla procedura di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria domanda nel termine e con le modalità sopra indicate, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione prodotta di cui al successivo articolo.

ART. 7 - Documenti da produrre

1. La domanda di assegnazione deve essere riferita alla concessione mineraria di acqua termale n. 57 denominata "CORTE DEI FRATI" in Comune di Pastrengo (VR), deve essere corredata dall'autocertificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00 e dalla seguente documentazione:
 - A. Documentazione amministrativa:
 - a. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli

Appendice **A** al Decreto n. pag.
2/26

articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;

- b. copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria adeguata alla gestione della concessione e alla realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione;
- c. i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l'atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;
- d. attestazione documentata della capacità tecnica della ditta richiedente adeguata alla gestione della concessione e all'utilizzo della risorsa mineraria;
- e. autocertificazione di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede ovvero le generalità dei soggetti di impresa che, anche se non sono indicati in visura camerale, esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società (a titolo esemplificativo, direttore tecnico, delegato, responsabile, procuratori generali e speciali, ecc.) compresi i familiari conviventi (maggioresnni) completi di codice fiscale e residenza anagrafica;

B. Offerta tecnica: programma/progetto generale di coltivazione costituito da:

- i. programma di utilizzo della risorsa mineraria, dove sono rappresentati:
 - 1. le modalità di adduzione della risorsa, gli impianti e le strutture di utilizzazione esistenti e in programma, le opere e le attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento e la manutenzione delle pertinenze minerarie esistenti;
 - 2. il cronoprogramma di massima di avvio o di prosecuzione di utilizzo della risorsa;
 - 3. gli eventuali processi di recupero dell'energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura sia precedenti le cure sia nelle fasi successive per lo scarico delle acque
 - 4. le analisi dei livelli occupazionali relativi alla gestione della concessione;
 - 5. nel caso di nuove perforazioni il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008;
 - ii. relazione sugli aspetti ambientali del programma di utilizzo che:
 - 1. indichi le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;
 - 2. evidenzi i rapporti con la Rete Natura 2000, come stabilito dalle L.R. 27/05/2024 n. 12 e regolamento n. 4 del 09/01/2025, mediante Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ovvero secondo quanto stabilito con Decreto della Direzione Valutazioni Ambientali n. 15 del 17/02/2025;
 - 3. individui e descriva gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti dei corpi idrici superficiali;
 - 4. descriva le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa anche per gli aspetti legati al recupero dell'energia termica.
- 2. La mancanza della documentazione di cui al punto precedente o di parte di essa, ad eccezione di quanto indicato alla lettera c. nel caso non riferito al raggruppamento d'impresa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
 - 3. I programmi descritti costituiscono impegno di realizzazione a pena di decadenza della concessione.

ART. 8 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza

Appendice **A** al Decreto n. _____ del _____ pag. _____
1/26

1. Nel caso di pluralità di domande in concorrenza per la concessione verrà accordata la preferenza, per l'assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.
2. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/1989 costituiscono elementi di preferenza nell'ordine:
 - a. Il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
 - b. Il possesso dell'area in cui insistono le pertinenze attuali e in previsione;
 - c. l'ordine temporale di presentazione delle domande.
3. Il giudizio positivo sull'idoneità tecnico-economica verrà attribuito solo nel caso di dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria dell'impresa adeguata alla gestione e/o realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione, come desunta sulla base della documentazione presentata, e sarà attribuito sulla base:
 - a. della valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria, anche a seguito delle eventuali somministrazioni, rappresentato nella documentazione di cui all'articolo precedente, dando preferenza, come previsto dalle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014, ai seguenti aspetti:
 - i. minore tempistica per l'avvio o prosecuzione dell'utilizzo della coltivazione sulla base del cronoprogramma di massima;
 - ii. maggiore efficienza delle modalità di adduzione della risorsa mineraria in rapporto alle previsioni di utilizzazione;
 - iii. maggior adeguamento e sviluppo delle pertinenze;
 - iv. razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio della concessione mediante un maggior recupero energetico della risorsa termica senza incidere negativamente sul prioritario utilizzo terapeutico;
 - v. maggiori livelli occupazionali previsti;per un punteggio fino ad un massimo di **5 (cinque) punti**.
 - b. della valutazione degli effetti del programma di utilizzo dell'acqua termale sull'ambiente in ordine ai seguenti aspetti:
 - i. grado di coerenza con le indicazioni e prescrizioni contenute nel DDR n. 22/2019 di valutazione di impatto ambientale;
 - ii. adeguatezza dei monitoraggi di captazione della risorsa e dello scarico delle acque;
 - iii. minori impatti e modifiche ambientali in rapporto agli interventi previsti tenuto conto anche delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;per un punteggio fino ad un massimo di **3 (tre) punti**.
4. In caso di parità del punteggio attribuito sulla base delle precedenti valutazioni sarà data prevalenza in graduatoria, secondo i criteri di cui al comma 2, al concorrente che detiene il possesso dell'area in cui ricadono le pertinenze o dove ne è prevista la realizzazione nell'ambito della concessione, dimostrabile mediante titolo di proprietà ovvero contratto di disponibilità dell'area per la temporalità prevista all'art.2 del presente disciplinare.
5. In caso di persistenza di parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, favorendo la precedenza alla domande in ordine temporale di acquisizione al protocollo regionale.

ART. 9 - Pubblicazione delle domande

1. Scaduto il termine di cui all'art.6 comma 1, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, verifica l'ammissibilità delle domande in rapporto alla completezza della documentazione richiesta e del possesso dell'idoneità tecnica ed economica, provvede a pubblicare tutte le domande ammesse, per un periodo di 15 (quindici) giorni nel sito istituzionale della Direzione, nella sezione relativa alle risorse idrotermominerali - acque minerali e termali (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali>) e all'Albo Pretorio del Comune interessato.

Appendice **A** al Decreto n. del pag.
5/26

2. Chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni nel termine di 10 giorni dal termine delle pubblicazioni di cui al punto precedente alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.

ART. 10 - Procedimento di conferimento

1. La competente Direzione regionale verificata l'ammissibilità delle domande e valutate le eventuali osservazioni e opposizioni acquisite avvia il procedimento di conferimento della concessione.
2. Sulla scorta dell'esito delle valutazioni condotte sulle domande la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, espletate le procedure di verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011, in caso di assenza di concorrenze procede con proprio decreto a conferire la concessione alla ditta che ha presentato domanda e che è stata ammessa.
3. Nel caso siano state acquisite domande in concorrenza per la concessione, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, sottopone le domande alla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) che, in applicazione dei criteri indicati all'art. 8, provvede alla formazione di una graduatoria delle domande.
4. La Commissione sulla base di tale graduatoria formula un parere che contiene la proposta di aggiudicazione vincolante per la Direzione regionale e viene comunicata a tutti i soggetti in concorrenza.
5. Ove, nei termini indicati, l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici ovvero non ottemperi alle condizioni per l'efficacia del provvedimento di conferimento della concessione, la Direzione regionale, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporre il ritiro amministrativo dell'atto di conferimento eventualmente adottato e disporre l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
6. L'efficacia dell'atto di conferimento della concessione è comunque subordinata alla presentazione del deposito cauzionale come previsto all'art. 11 punto 2.

ART. 11 – Oneri a carico dell'aggiudicatario/concessionario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al conferimento della concessione.
2. Nei termini e modi che verranno indicati dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici il concessionario sarà tenuto a:
 - a. costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi, della messa in sicurezza e della corretta gestione della concessione, dell'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui all'art. 3 punto 1 e di € 10.000,00 per ogni pozzo attivo o da estinguere presente nell'area della concessione, attualmente per l'importo complessivo di € 13.530,94.
3. Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell'avvenuta trascrizione.
4. L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.
5. Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici e, per conoscenza, al Comune interessato, il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) per

Appendice **A** al Decreto n. _____ del _____ pag. _____
6/26

l'anno successivo. Nuove perforazioni devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del P.A.L. o sua variante.

6. Il concessionario è inoltre tenuto a:
 - a. installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;
 - b. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni sette anni;
 - c. realizzare quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara;
 - d. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura regionale competente per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.
7. L'accertamento di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma/progetto generale di coltivazione può comportare la decadenza dalla concessione.

ART. 12 – Obbligo a contrarre

1. La risorsa mineraria oggetto di concessione è funzionale all'esercizio dello stabilimento termale n. 141 denominato *LE TERME DI REMO* autorizzato all'apertura e all'esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con D.D.R. n. 15126 del 25/06/2026.
2. In ragione della stretta connessione fra la concessione mineraria e lo svolgimento dell'attività di stabilimento termale di riferimento, è fatto obbligo al concessionario, ove richiesto dal titolare dello stabilimento sopraindicato, di sottoscrivere con quest'ultimo apposito contratto di somministrazione di acqua termale per il quantitativo minimo annuo pari alla media del volume consumato dallo stabilimento negli ultimi tre anni di attività e comunque per un volume annuo non superiore a 10 l/s.
3. L'obbligo a contrarre, di cui al punto precedente, decade per il concessionario entro un anno dal conferimento della concessione nel caso in cui il titolare dello stabilimento di riferimento non abbia chiesto la somministrazione.
4. Il contratto di somministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 6 e approvato con le procedure di cui all' art. 18 della L.R. n. 40/1989.
5. I contratti di somministrazione di cui al presente articolo dovranno prevedere un costo della risorsa somministrata concordato tra le parti sulla base dei canoni, degli ammortamenti, degli imprevisti e dei costi della coltivazione di cui alle voci seguenti:
 - a. canoni dovuti e indicati all'art. 3 del presente disciplinare, in rapporto ai quantitativi di risorsa termale somministrata rispetto al totale dell'acqua termale estratta;
 - b. costi di manutenzione ordinaria delle pertinenze e delle attrezzature di sollevamento e costi dell'energia per il sollevamento e distribuzione, rapportati ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell'acqua termale estratta.
6. La realizzazione e manutenzione delle opere di distribuzione sono a carico del titolare dello stabilimento termale.

ART. 13 - Disposizioni finali

1. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell'area della concessione, previo appuntamento con gli uffici regionali riportati in calce al presente disciplinare. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.
2. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all'uopo un termine congruo.

Appendice **A** al Decreto n. del pag.
7/26

3. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di conferimento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.
4. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca del Bando.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), si informa che Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale e Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali forniti verranno utilizzati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, unicamente ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara e di tutte quelle conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla stessa. La presentazione della domanda equivale al conferimento dei dati e al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti come sopra detto. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta ai responsabili del trattamento. L'informativa generale sulla Privacy della Regione del Veneto è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/privacy>.

ART. 15 - Allegati

1. Al presente disciplinare è allegata la scheda relativa alla consistenza della concessione di acqua termale n. 157 denominata “CORTE DEI FRATTI” (appendice 1) con:
 1. individuazione della concessione;
 2. pertinenze minerarie;
 3. stabilimento termale di riferimento.

ART. 16 – Controversie

1. Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

Contatti per informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

- tel. Segreteria: 041/279 2130-2027
- e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
- PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Appendice **A** al Decreto n.
o/c

del

pag.

APPENDICE 1

**CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
n. 157 "CORTE DEI FRATI"**

1. Individuazione della concessione:

Stralcio cartografico non in scala

Delimitazione della concessione mineraria n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI" e ubicazione pertinenza



Appendice **A** al Decreto n. _____ del _____ pag. _____
n/26

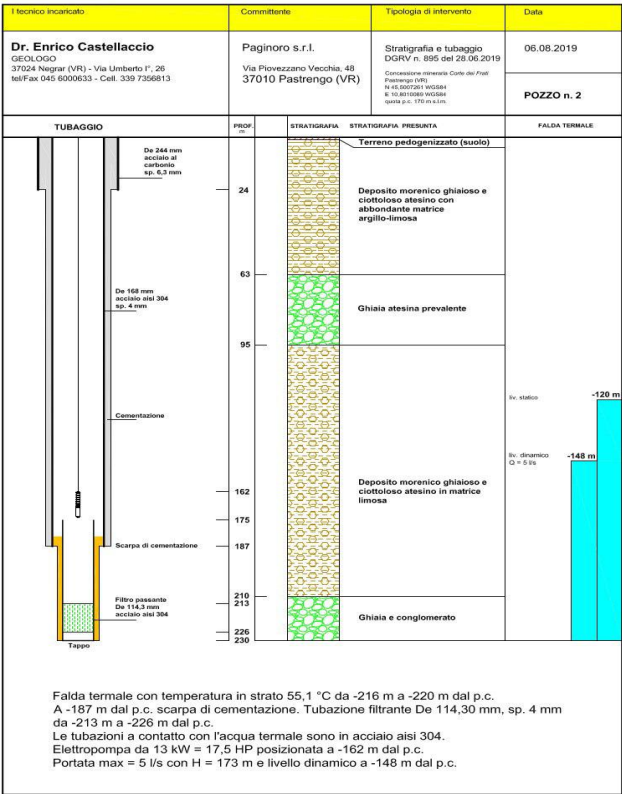
Area concessione: Ha 00.44.97 (quarantaquattro are, novantasette centiare)
La concessione è stata originariamente rilasciata con D.G.R. n. 2053 del 02/08/2005 su un’area di Ha 00.44.97 (quarantaquattro are, novantasette centiare) ettari in Comune di Pastrengo (VR) per 21 anni.
Il limite massimo di portata estraibile è di 10 l/s. Spetta alla competente Direzione Regionale la valutazione tecnica di eventuali future istanze di aumento di portata che in ogni caso non potranno superare i 50 l/s.

2. **Pertinenze minerarie**

Le pertinenze minerarie sono costituite dal pozzo n. 2 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente mentre le caratteristiche sono riportate nella seguente tabella.

Pozzo	2
	ATTIVO
Anno perforazione	2019
Profondità	230 m
Rivestimento fino alla profondità di	234 m
Portata	5 l/s-
Temperatura dell’acqua	52 °C
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989	€ 145.745,60

Schema pozzo n. 2



Appendice **A** al Decreto n. del pag.
10/26



Appendice **A** al Decreto n. del pag.
11/26

Stabilimento termale di riferimento

La risorsa oggetto della concessione è funzionale all'esercizio dello stabilimento termale n. ST141 denominato *LE TERME DI REMO*, autorizzato all'esercizio ai sensi della L.R. n. 40/1989 con D.D.R. n. 15126 del 25/06/2026 nell'ambito della concessione risultando pertanto in attività.